

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2283 del 10/05/2021
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA (VIGNETO) IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) - LOCALITA' RAMPA D'ENZA - (PRATICA N. 4363 CODICE PROCEDIMENTO REPPA4922). TITOLARE: MEDICI ERMETE & FIGLI SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2350 del 10/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 25631/2019

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **IRRIGAZIONE AGRICOLA (VIGNETO)** IN COMUNE DI **MONTECCHIO EMILIA (RE)** - LOCALITA' **RAMPA D'ENZA** - (PRATICA N. **4363** CODICE PROCEDIMENTO **REPPA4922**).

TITOLARE: MEDICI ERMETE & FIGLI SRL

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che: con Determinazione n. DET-AMB-2019-5304 in data 15/11/2019 è stata rilasciata alla ditta Medici Ermete & figli S.r.l. il rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta **richiedente**, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Montecchio Emilia (RE) al foglio 2 particella 12, coordinate UTM-RER: X = 614.778 Y = 954.367, da destinare agli usi irrigazione agricola (vigneto) con una portata massima di l/s 20,00 per un volume complessivo di m³/anno 7.800, con scadenza 31/12/2025.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 23/07/2020 presentata dalla succitata ditta Medici Ermete & figli S.r.l. tendente ad ottenere la variante della succitata concessione.
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti nell'aumento della quantità d'acqua complessiva da prelevare dal pozzo da m³ annui 7.800 a m³ annui 15.600, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- che in occasione del riconoscimento della concessione di cui al premesso, nel relativo provvedimento, per mero errore materiale sono stati indicati quale portata massima d'esercizio della derivazione il valore di l/s 20,0 anziché quello effettivo di l/s 28,4 e quale potenza della pompa elettrosommersa Kw 22,37 anziché Kw 30,0, pertanto con il presente atto si rettificano tali valori;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee (N. 1 Pozzo)**
- portata massima **28,4** l/s;
- volume annuo massimo **15.600** m³/anno;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;

- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **2370ER-DQ2-CCI Conoidi Alluvionali Appenniniche - Acquifero Confinato Inferiore - Profondo Di Pianura**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/176692 in data 04/12/2020, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua prelevata dalle falde e di comunicazione del prelievo annuale d'acqua all'Autorità competente per il rilascio della concessione";
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale assunto al protocollo con n. PG/2021/60987 in data 20/04/2021, il quale comunica che nell'area interessata dalla concessione richiesta non sono presenti canali e strutture irrigue in gestione al Consorzio e pertanto lo stesso non può erogare acqua per uso irrigazione agricola ai terreni di cui alla richiesta.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 374 in data 28/10/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- che l'importo del canone da applicare è determinato in ragione del consumo annuo autorizzato;
- che in conseguenza dell'intervenuta variante, **a decorrere dall'annualità 2021** l'importo del canone annuo applicabile sarà adeguato al volume assentito (m³ 15.600);
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che tale deposito risulta costituito, per l'importo corrispondente, in occasione del provvedimento autorizzativo precedentemente citato, e pertanto non è necessario operare alcuna integrazione o adeguamento dell'importo;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 63,65** quale canone per l'annualità **2021** e dovrà inoltre essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo relativo al canone della pregressa annualità 2020;

DATO ATTO:

- che il canone di concessione relativo alla pregressa annualità 2020 risulta regolarmente corrisposto per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto in data 05/05/2021, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione risulta regolarmente costituito;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, possa essere assentita la variante sostanziale alla concessione già rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2019-5304 in data 15/11/2019 e che possano riconfermarsi tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della succitata Determinazione, **fatto salvo l'aumento del volume annuo derivabile e l'erronea indicazione della portata d'esercizio e della potenza della pompa elettrosommessa.**

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **Medici Ermete & figli S.r.l.** C.F./P.IVA 00126840354 con sede in Reggio Emilia la variante sostanziale alla concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Montecchio Emilia (RE) località Rampa d'Enza (ex Strada per S. Ilario) da esercitarsi mediante prelievo da n° 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dalla particella 12, del foglio 2 del NCT di detto Comune, da destinare all'uso irrigazione agricola (vigneto), già assentita alla stessa ditta richiedente con Determinazione n. DET-AMB-2019-5304 in data 15/11/2019 e scadenza il 31/12/2025;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale della succitata Determinazione, che vengono confermate col presente atto, ivi compresa la durata della concessione, la cui scadenza è prevista per il **31 dicembre 2025**, fatto salvo l'aumento del volume complessivo annuo pari a **m³ 15.600** e la correzione della portata d'esercizio pari a **l/s 28,4** e della potenza della pompa elettrosommessa pari a **Kw 30,0**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 63,65** per l'anno 2021, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- d) di dare atto che l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta essere stato regolarmente costituito;

- e) di dare atto che il canone dovuto relativo alla pregressa annualità 2020, **risulta già regolarmente corrisposto dalla ditta concessionaria**;
- f) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- g) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- h) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- j) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- k) di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di ARPAE e che una copia conforme dello stesso sarà notificata all'interessato;
- l) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.